



**Regione Siciliana**  
**Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità**  
**Dipartimento Regionale Tecnico**  
**Servizio 1 – Controllo dei Contratti Pubblici**  
**Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici**  
**servizio1.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it**

Prot. n. 35060

Palermo, 13.02.2019

**Oggetto: Lavori di “Ampliamento del Centro Comunale di raccolta differenziata di Ravanusa da ubicarsi presso l’area ASI di Ravanusa” - CUP F71B12000750002 – Parere su frazionamento incarichi**

**Al Comune di Ravanusa**  
**Area P.O. 3 – Tecnica**  
**(alesci@comune.ravanusa.ag.it)**

Con riferimento alla nota di codesta Area Tecnica del 7.2.2019, assunta al protocollo di questo Servizio al n. 33948 del 12.2.2019, si rileva preliminarmente che l’attuale normativa vigente è disciplinata dalla L.R. 12/2011, che rinvia dinamicamente al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., oggi D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con alcune specifiche eccezioni regolamentate con il D.P.R.S. 13/2012 (vedasi circolare Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4/5/2016).

Per quanto riguarda l’affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura, nell’evidenziare anzitutto che va attestata in via preliminare l’impossibilità da parte dell’Ente interessato di non potere provvedere con il personale interno, occorre prioritariamente determinare, mediante l’applicazione del D.M. 17.06.2016, il compenso base per l’espletamento delle prestazioni in oggetto.

In relazione al citato compenso base va applicata la procedura stabilita dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e relative linee guida vincolanti.

Al riguardo, va chiarito che per le prestazioni oggetto del quesito introduttivo, Direzione Lavori – Collaudatore Statico – Relazione Geologica, riguardando prestatori differenti, non vi è obbligo di cumulare i relativi compensi al fine di individuare la corretta procedura da applicare.

Invero, l’unico obbligo di cumulare l’importo stimato è previsto e specificato nell’art. 23, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, **in caso di affidamento allo stesso progettista esterno**, caso da escludere nel caso che ci occupa.

Stante quanto sopra, le procedure seguite da codesta Area, argomentate negli atti citati, e cioè Determina a contrarre N. 992 del 25.10.2017 e Determina di affidamento N. 1130 del 12.12.2017, appaiono legittime.



Il Capo Servizio 1  
Ing. Egidio Marchese